



# STATUTO

## Art. 1 - Denominazione e sede

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DAREPROTEZIONEROMA**, altrimenti detta nel presente atto con l'acronimo **APS DPR**, già "Dare Protezione Roma O.N.L.U.S." è un'Associazione di Promozione Sociale nonché **Ente di Terzo Settore**, già costituita in data 15 febbraio 2009, in Roma, già A.P.S. iscritta con n° 1257 al Registro Regionale del Lazio ed O.N.L.U.S. dal 28/05/2010 e con sede sociale in Roma (RM) in Piazzale Filippo il Macedone n° 89 Ed. 5 Int. 9 Piano 2° - C.A.P 00124 – presso lo Studio Tributario Dott. Di Luozzo Federico.

Il presente statuto viene a modificare il precedente, per adeguamento al Codice del Terzo Settore e normative **E.T.S.** ad esso collegate, ex-lege D. Lgs. n° 117/2017.

**A.P.S. DareProtezioneRoma** verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nella sezione Associazioni di promozione sociale, come prescritto dall'art. 45 del D. Lgs. 03/07/2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'Articolo 1, Comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n° 106", d'ora in avanti denominato con acronimo C.T.S...

## Art. 2 - Durata e principi

L'Associazione persegue esclusivamente finalità solidaristiche, di utilità sociale, culturale e di ricerca etica; è a tempo indeterminato, apolitica, apartitica, aperta al contributo di individui di differenti fedi e laicità ed è senza scopi di lucro. Ha struttura democratica, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi di APS DPR si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, del C.T.S. e della legislazione vigente in materia; essa è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

## Art. 3 – Finalità perseguite

Aderendo ai principi espressi dall'Organizzazione mondiale della Sanità, contenuti nella Legge n° 38/2010 sulle Cure Palliative e la Terapia del dolore; recepiti nelle Carte dei diritti del malato e nella più recente normativa della Regione Lazio, sui doveri dell'assistenza domiciliare e dei Centri Residenziali per cure palliative (hospice), che devono garantire adeguato "controllo del dolore e degli altri sintomi, nonché fornire sostegno psicologico, spirituale e sociale ai pazienti e ai loro familiari", sia nella fase antecedente al decesso sia in quella di elaborazione del lutto, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza degli interessati, promuovendo la collaborazione con le associazioni di volontariato, APS DPR, nella consapevolezza che i bisogni spirituali nascono con l'uomo stesso, evolvono con lo sviluppo della persona e possono manifestarsi come sofferenza spirituale durante la fase avanzata della malattia, in modo particolare con l'avvicinamento alla morte, si prefigge i seguenti scopi:



- promuovere una cultura del vivere e del morire, attenta non solo alle cure medico-infermieristico-psicologiche ma anche alla dimensione interiore e spirituale del malato e dei suoi familiari, affinché ogni persona possa essere riconosciuta e accolta nella sua integrità, pienezza e dignità, compresa nei suoi bisogni e accompagnata nel personale e intimo percorso della malattia grave e terminale;
- formare e fornire personale qualificato e volontario che accompagni il malato e la famiglia nell'esperienza della malattia e del morire, nell'attenzione e nel rispetto delle diversità culturali, religiose, personali di ogni soggetto;
- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, per sostenere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- fornire servizi di sostegno a soggetti svantaggiati in stato di forte sofferenza connessa a situazioni psico-fisiche anche invalidanti, con particolare attenzione a persone di ogni età, in fase avanzata di malattia e alle loro famiglie, o in lutto.

#### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

APS DPR esercita in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale previste dall'Art. 5 del sopracitato C.T.S., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare svolge attività aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, da intendersi, ai sensi dell'Art. 128 del D. Lgs. 112/1998, quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti, o di prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, ex-lege art 5 lett. a) del sopracitato C.T.S.
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ex-lege art 5 lett. d) del sopracitato C.T.S.
- 3) in base all'Art 5 lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle stesse attività di interesse generale di cui al presente articolo, ex-lege art 5 lett. i) del sopracitato C.T.S.
- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ex-lege art 5 lett. v, del sopracitato C.T.S.

Destinatari di tali attività sono persone - socie o terze - in stato di malattia grave in fase terminale (e loro familiari), degenti presso strutture residenziali, chiamate hospice, pubbliche o private, con cui l'Associazione ha sottoscritto una specifica convenzione. In caso di degenza a domicilio i destinatari sono coloro che richiedono le prestazioni dell'Associazione e si trovano nelle condizioni previste dal regolamento di APS DPR., che sarà emanato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo. L'Associazione si avvale a questi scopi, esclusivamente dell'attività volontaria dei propri Associati appositamente formati.

#### **Art. 5 - Attività connesse**

Al fine di realizzare i suddetti scopi sociali, l'Associazione intende:

- Fornire, attraverso il proprio personale volontario, un servizio di sostegno e assistenza alle persone in fase avanzata di malattia e in prossimità della morte; di accompagnamento delle loro



famiglie e di sostegno al lutto, sia a domicilio che presso strutture residenziali, chiamate hospice, pubbliche o private, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalla legge n. 38/2010 sulle cure palliative;

- Formare operatori che prestino il loro servizio a sostegno della persona in fase avanzata di malattia e ai familiari in modo che tutti i bisogni, in particolare quelli spirituali, vengano ascoltati e compresi;
- Creare eventi, incontri, dibattiti, pubblicazioni per chi desidera arricchire la propria ricerca interiore, al fine di promuovere e diffondere una diversa modalità di considerare e rapportarsi alla vita e alla morte propria ed altrui e di diffondere la conoscenza degli strumenti utili a decidere con consapevolezza, come affrontare la malattia e la morte, quali ad esempio, il testamento biologico, l'amministratore di sostegno, il "dopo di noi";
- Studiare, promuovere e svolgere attività pedagogiche su ciò che nella filosofia e psicologia delle diverse religioni e nella laicità, è relativo al servizio di accompagnamento empatico e spirituale verso i morenti e le loro famiglie;
- Promuovere, favorire e partecipare a progetti di solidarietà verso coloro che si trovano in condizioni di sofferenza;
- Contribuire al processo di pace nella società e negli individui attraverso un operare non violento che difenda anche l'ambiente, nella sua accezione più ampia;
- Svolgere qualsiasi altra attività, strumentale e secondaria, culturale o ricreativa e compiere operazioni economiche o finanziarie, per il migliore raggiungimento dei propri fini. In particolare potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, come previsto dall'art. 7 del C.T.S.

APS DPR si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa e apposite convenzioni; della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri; della adesione a reti di associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione avrà l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 6 Attività degli Associati**

Gli scopi di cui sopra vengono perseguiti attraverso la prevalente prestazione volontaria gratuita e personale degli Associati, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, svolge attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n° 460 del 4/12/1997 e successive integrazioni e/o modificazioni.



Agli Associati che nell'esercizio dell'attività associativa sostengono dei costi è riconosciuto un rimborso per le spese vive e, nei limiti strettamente necessari al suo funzionamento, l'Associazione potrà avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo promuovendo, anche tramite la rete informatica, iniziative di qualunque tipo (conferenze, seminari, pubblicazioni, corsi di formazione, mostre, mercatini, etc.) al fine di conseguire gli scopi sociali.

#### **Art. 7 Associati**

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, indipendentemente dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa di ognuno, e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. La domanda di ammissione dovrà contenere:

indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve esser trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

I Soci, altrimenti detti Associati, si dividono in:

#### **Fondatori**

Sono Associati Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo, sono tenuti a versare una quota associativa annuale a loro discrezione non inferiore alla quota minima stabilita. Partecipano di diritto all'Assemblea.

#### **Ordinari**

Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e versano una quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea.

È facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative partecipano all'Assemblea. La divisione degli associati in suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, nonché diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso.



Ogni Associato ha l'obbligo di conservare il presente statuto e le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione. La qualità di Associato si perde per dimissioni, per decesso, per morosità e per indegnità. La morosità e l'indegnità saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. Gli Associati decadono automaticamente dal diritto di partecipazione all'Assemblea per morosità. Gli Associati che in qualunque modo abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono rientrare in possesso delle quote o dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione, i versamenti a qualsiasi titolo non sono quindi rivalutabili né ripetibili né trasmissibili in nessun caso.

Gli Associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

### **Art. 8 Risorse economiche**

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributive degli Associati
2. contributi dei privati
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
4. contributi di organi internazionali
5. donazioni e lasciti testamentari
6. rimborsi derivanti da convenzioni
7. proventi da attività commerciali e produttive marginali
8. rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.

È in ogni caso esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o capitale, che saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura.

### **Art. 9 Bilancio**

Ogni anno deve essere redatto a cura del Segretario il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve esser redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'Art. 13 comm. 3 del D. LGS. n° 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve esser obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Le bozze del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposte dal Consiglio Direttivo e devono esser approvate dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve esser redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 c.3 del D. LGS. n° 117/2017, utilizzando lo stesso modello per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve esser obbligatoriamente allegato



il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discusse ed approvate dall'Assemblea entro il mese di aprile.

È responsabilità del Segretario, con la supervisione del Consiglio Direttivo, provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi alla redazione, approvazione e pubblicazione del Bilancio, ai sensi della normativa vigente specificata dal C.T.S. per le A.P.S. iscritte al R.U.N.T.S.

### **Art. 10 Bilancio Sociale**

In caso di raggiungimento delle soglie di legge del Bilancio Contabile redatto dal Segretario, il Presidente provvede alla relazione del Bilancio Sociale, con il supporto del Consiglio Direttivo e secondo gli schemi predisposti dalla normativa. Il Bilancio Sociale deve essere presentato e approvato dall'Assemblea degli Associati.

### **Art. 11 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Presidente
- d) il Segretario
- e) Organo di controllo o Revisore Legale dei Conti
- f) il Garante

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

### **Art. 12 Assemblea**

L'Assemblea è costituita dagli Associati fondatori e ordinari. Ogni Associato abilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, da un altro Associato a partecipare all'Assemblea stessa. Nessun Associato può essere portatore di più di due deleghe.

Gli Associati decadono automaticamente dal diritto di partecipazione all'Assemblea qualora per un periodo di due anni non vi abbiano partecipato né personalmente né per delega né abbiano versato le quote sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente anche in luogo diverso dalla sede.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (di norma entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) mediante avviso affisso nella sede e/o inviato agli associati con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione



(consegna a mano, e-mail, telefax, altro) almeno otto giorni prima dell'incontro. L'Assemblea generale straordinaria può riunirsi in qualunque momento, secondo le norme espresse per l'Assemblea ordinaria.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti ove non sia diversamente richiesto, in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante, in particolare l'Assemblea ha, il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli Associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e approvare il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità dei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto od alla legge;
- deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'Associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Altresì l'Assemblea straordinaria ha il compito di:



- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti sia non presenti.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

### **Art. 13 Organo Amministrativo**

L'Organo amministrativo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può esser revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

L'Organo Amministrativo è formato da un minimo di 3 (=tre) ad un massimo di 5 (=cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati.

Non può esser nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organo Amministrativo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I componenti dell'Organo Amministrativo rimangono in carica per la durata di 3 (=tre) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri dell'Organo Amministrativo; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta a trimestre su convocazione del Presidente anche tramite videoconferenza oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'Organo Amministrativo stesso.

Ogni membro dell'Organo Amministrativo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'Organo Amministrativo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo Amministrativo più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.





L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea.

In particolare l'Organo Amministrativo:

1. propone all'Assemblea l'importo delle quote annuali a carico degli Associati;
2. redige il programma annuale delle attività associative e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
3. predispone i programmi operativi e ne cura l'esecuzione;
4. delibera circa iniziative, programmi, contratti che abbiano per oggetto il perseguimento dei fini dell'Associazione;
5. redige il bilancio consuntivo annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
6. può predisporre il regolamento per il funzionamento dell'associazione e, nel caso, lo presenta alla prima Assemblea utile;
7. può delegare specifiche funzioni, anche con firme disgiunte, e i poteri di firma;
8. delibera circa il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione o in ordine ad altri pagamenti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 14 Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha il compito di:

1. convocare e presiedere l'Organo Amministrativo e l'Assemblea degli Associati;
2. dare attuazione alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
3. rappresentare l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità, in giudizio e di fronte a terzi;
4. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza dell'Organo Amministrativo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima convocazione utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che l'Organo Amministrativo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del presidente nei casi di assenza di quest'ultimo o di urgenza.

#### **Art. 15 Segretario**

Il Segretario amministra i fondi dell'Associazione ed in particolare dispone della firma disgiunta sui conti correnti postali o bancari dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la firma congiunta del Presidente.



Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione e tutti gli altri libri dell'Associazione.

#### **Art. 16 Organo di controllo o Revisore Legale dei Conti**

L'Assemblea, qualora previsto dal superamento dei limiti dimensionali e/o dai requisiti dimensionali stabiliti dal C.T.S. ed eventualmente raggiunti dall'Associazione, nomina l'organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00 (=centodiecimila/00);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00 (=duecentoventimila/00);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (=cinque) unità.

La composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'Art. 30 del D. Lgs. n° 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 1.110.000,00 (=unmilionecentodiecimila/00);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.220.000,00 (=duemilioniduecentoventimila/00);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (=dodici) unità.

#### **Art. 17 Garante**

È organo composto da un massimo di tre persone nominate dall'Assemblea tra terzi non Associati, interpreta le norme statutarie ed i regolamenti e dirime le controversie tra gli Associati e gli organi sociali e dura in carica 3 (=tre) esercizi.

#### **Art. 18 Gratuità delle cariche e divieto distribuzione degli utili**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre esercizi e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Inoltre, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 19 Modifiche allo statuto**



Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il dieci per cento degli Associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo le norme espresse nell'art. 12.

#### **Art. 20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'Art. 45 Com. 1 del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro E.T.S. individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9 Com. 1 del D. LGS. n° 117/2017.

#### **Art. 22 - Regime transitorio**

Ai sensi dell'Art. 104 Commi 1 e 2 del C.T.S., la disciplina delle ONLUS e il relativo acronimo rimarranno in vigore sino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal CTS (Codice del Terzo Settore) e sarà effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Dopo tale data sarà possibile inserire in luogo di O.N.L.U.S., la denominazione dell'acronimo A.P.S., altresì, in aggiunta od in sostituzione di quello generale E.T.S.